



COMUNE DI FLORESTA

Provincia Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 del Reg. Data 10.09.2020	OGGETTO: Affidamento della riscossione coattiva mediante ruoli delle entrate comunali a soggetti esterni, Agenzia delle Entrate, Riscossione o concessionari privati iscritti all'albo dei soggetti abilitati. Non approvata
-----------------------------------	---

L'anno **duemilaventi**, il giorno **dieci** del mese di **Settembre** alle ore **17,30** e seguenti presso la sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla convocazione in sessione ordinaria in prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Pre sen ti	Ass enti	CONSIGLIERI	Pre sen ti	Assenti
1) Liuzzo Antonina Tiziana	X		6) Monforte Filippo	X	
2) Lo Grande Lucia	X		7) Casella Antonino	X	
3) Pedalina Tindara Carmela.		X	8) Strocio Antonio	X	
4) Scalisi Marco	X		9) Scalisi Maria Concetta	X	
5) Albana Vincenzo	X		10) Tranchita Maria Grazia.	X	

Assegnati n...10.

In carica n...10.

Presenti n. 09

Assenti n. 01

- Assume la Presidenza, la Sig.ra Liuzzo Antonina Tiziana, la quale constatato il raggiungimento del quorum costitutivo, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto al punto uno all'ordine del giorno.

Partecipano alla seduta il Sindaco;

Assiste il Segretario del Comune a scavalco, Dott. Antonio Tumminello,



COMUNE DI FLORESTA

Provincia Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Affidamento della riscossione coattiva mediante ruoli dell'entrate comunali a soggetti esterni, Agenzia delle entrate, Riscossione o concessionari privati iscritti all'albo dei soggetti abilitati.

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 DEL 10.09.2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Liuzzo Antonina Tiziana

F.to Dott. Antonio Tumminello

Proposta Sindaco n. 09 del 10.09.2020

Premesso che:

- l'art. 2 del DL n. 193 del 2016, così come istituito dall'art.35 del DL n. 50 del 2017, dispone al comma 2 che "A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'art. 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, commi 3-bis e 3-ter del decreto legislativo 26 Febbraio 1999, n. 46 delle società da esse partecipate".
- dal 1° luglio 2017, l'art 1 del DL n. 193 del 2016 prevede lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate ed in particolare all'ente pubblico economico, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, denominato "Agenzia delle entrate - Riscossione".
- in base alle disposizioni normative sopra richiamate il Comune, a decorrere dal 1° luglio 2017, può riscuotere coattivamente tramite ruolo ai sensi del Dpr n. 602 del 1973, solo previa adozione della delibera in oggetto;
- l'art. 52 del D.lgs n. 446 del 1997 rimette alla potestà regolamentare la decisione circa le modalità di riscossione delle proprie entrate.
- La legge di Bilancio 2020, veicolata nella [legge 27 dicembre 2019, n.160](#), pubblicata S.O. alla G.U. n. 304, del 30 dicembre 2019, all'art. 1, dai commi 784 a 815, ha introdotto la riforma della riscossione dei tributi degli Enti locali;
- In particolare, la riforma potenzia le attività di riscossione relative agli atti degli enti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, prevedendo il ricorso all'istituto dell'accertamento esecutivo, sul modello di quanto già accade per le entrate erariali: l'accertamento esecutivo consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo.

Considerato che:

Il quadro normativo relativo alla riscossione coattiva appare alquanto discontinuo e farraginoso, tant'è che: l'art 10 della legge n. 23 del 2014, cosiddetta delega fiscale, aveva previsto, il riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia locale, al fine di assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista da R.D. n. 639 del 1910, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al DPR n. 602 del 1973, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale; il DL n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. gg-ter), aveva inizialmente previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012 Equitalia doveva cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle società da essi partecipate; termine che è stato oggetto di più proroghe, anche semestrali, e da ultimo con il DL n. 193 del 2016 è stata fissata la data del 30 giugno 2017, in coincidenza con la soppressione di Equitalia e l'istituzione del nuovo soggetto Agenzia delle entrate - Riscossione.

Considerato che il nuovo Ente ha carattere interamente pubblico e ha, oltre ai poteri già propri di Equitalia, come in particolare la formazione del ruolo, anche nuovi poteri informativi, nonché altre capacità che possono definirsi in ampio senso "investigative", tali da migliorare e rendere più efficace la riscossione, potendo infatti utilizzare le informazioni che provengono dalle banche dati sia dell'Agenzia dell'Entrate sia di altri Enti a cui la stessa Agenzia accede direttamente, come ad esempio la banca dati dell'istituto nazionale della previdenza sociale;

Dato atto inoltre:

- che tutte le entrate del Comune, da quelle tributarie come le imposte patrimoniali ICI/IMU/TASI, la tassa sui rifiuti TARES/TARI, la tassa occupazione suolo ed aree pubbliche TOSAP, alle entrate patrimoniali di diritto pubblico come le sanzioni amministrative al Codice della Strada e le sanzioni amministrative in genere, il canone dei passi carrabili relativi a servizi a domanda individuale quali le rette degli asili, del trasporto scolastico, della mensa, i servizi cimiteriali, fino alle entrate patrimoniali di diritto privato come gli affitti comunali ecc., se non riscosse nei termini ordinari previsti dalle rispettive procedure di competenza, devono essere oggetto di un'ulteriore attività di recupero cosiddetta coattiva al fine di assicurare sia il gettito atteso delle previsioni di Bilancio sia il medesimo trattamento tra chi paga e chi non, pur usufruendo dello stesso servizio erogato dal Comune, a garanzia rispettivamente dell'equilibrio di Bilancio e dell'imparzialità di trattamento dei cittadini;
- il Comune può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali appunto, la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al DPR n. 602 del 1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al R.d. n. 639 del 1910, ma anche tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che, nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento, la riscossione può essere effettuata direttamente dal Comune (anche a mezzo di un affidatario dei servizi di supporto alla riscossione diretta) o esternamente, tramite i concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs n. 446 del 1997, cui affidare il servizio e stipulare apposite convenzioni;
- la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può essere differente a secondo il tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione; pertanto le modalità di riscossione a disposizione dell'ente sono tra di loro alternativamente e non esclusive;

Ritenuto necessario, per quanto esposto, che il Comune abbia la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla normativa, senza preclusione alcuna;

VISTI:

- l'art. 52 del D.lgs n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.
- la nota di lettura IFEL del 14/06/2017 in merito alla riscossione coattiva dal 01/07/2017;
- gli allegati pareri tecnico-contabili acquisiti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 2000, nonché il parere del Revisore dei conti;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

1. Affidare, a decorrere con decorrenza dall'esecutività della presente delibera, ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016, ed ai sensi della legge di Bilancio 2020, veicolata nella [legge 27 dicembre 2019, n.160](#), pubblicata S.O. alla G.U. n. 304, del 30 dicembre 2019, all'art. 1, dai commi 784 a 815, all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui al DPR n. 602 del 1973 delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali;

Dare atto che dal predetto affidamento sono escluse le attività di accertamento e liquidazione in quanto attività estranee alla missione istituzionale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione;

2. Dare atto che non occorre stipulare alcuna convenzione specifica perché le condizioni di svolgimento del servizio di riscossione rimangono regolate, in termini di costo e di rendicontazione, dalle disposizioni normative finora applicabili ad Equitalia;
3. Dare atto che la presente delibera non costituisce atto di impegno ad affidare in via esclusiva all'agenzia delle Entrate-Riscossione tutte le proprie entrate, di natura patrimoniale o tributaria, potendo l'Ente fare ricorso alla riscossione coattiva diretta utilizzando alternativamente sia il ruolo che la l'ingiunzione di pagamento di cui al r.d. n. 639 del 1910;
4. Dare atto che tale affidamento non comporta in questa sede alcun costo o spesa in quanto il compenso per l'attività affidata sarà determinato, secondo le condizioni e i termini previsti dalla legge in materia, in considerazione dei carichi dei ruoli ad essa consegnati soltanto a far data del trascorso 1° luglio 2017 da parte dei singoli Uffici comunali preposti, che all'uopo provvederanno ed impegneranno la relativa spesa;
5. Autorizzare la Giunta Municipale, ad attivare altre modalità di riscossione previste dalla legge, laddove ne ravvisi convenienza economica e/o efficienza del servizio, anche per singola tipologia di tributo mediante affidamento secondo le norme contenute nel Codice dei Contratti Pubblici, la riscossione coattiva a soggetti esterni, tra i quali i concessionari privati iscritti all'albo dei soggetti abilitati secondo le disposizioni contenute nel Dlgs 446/97 integrato dal Il comma 788, del citato art.1, della legge di Bilancio 2020.
6. Di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerata la necessità di iscrivere a ruolo diversi crediti comunali.

L'Istruttore
F.to Rag. Antonina Casella

IL PROPONENTE SINDACO
F.to Antonino Cappadona

SERVIZIO ECONOMICO -FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio economico finanziario, a norma dell'art. 1 della L.R. 11 dicembre 1991, n. 48 ed in ordine alla proposta di deliberazione che precede:

ATTESTA

la copertura della spesa di €, con imputazione della stessa all'intervento /agli interventi in conto competenza/residui del conto del bilancio corrente esercizio /pluriennale indicato/i nella proposta di deliberazione succitata.

Floresta, lì _____

Il Responsabile del servizio finanziario

Ai sensi dell'ar. 1 ,comma 1, lett.i) della l. r. 11/12/1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, sulla proposta di deliberazione che precede i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

<p>Il Responsabile del Servizio</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE. Data 03.09.2020 IL RESPONSABILE F.to Ing. Francesco Corica</p>
<p>Il Responsabile dell'Area Contabile</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE: Data 03.09.2020 IL RESPONSABILE F.to Rag. Antonina Casella</p>

La seduta è pubblica

Delibera del C.C. n. 27

Seduta del 10.09.2020

Il Presidente passa alla trattazione del 10° punto iscritto all'ordine del giorno: “**Affidamento della riscossione coattiva mediante ruoli delle entrate comunali a soggetti esterni, Agenzia delle Entrate, Riscossione o concessionari privati iscritti all'albo dei soggetti abilitati**” da lettura della parte dispositiva della proposta e afferma che: “questo Consiglio non ha mai messo all'O.d.G. tale punto”.

Interviene il Consigliere Stroschio il quale chiede quali sono le iniziative che l'Amministrazione intende intraprendere.

Il Sindaco interviene affermando che il servizio sarà affidato a ditta autorizzata che presenterà l'offerta migliore.

Interviene il Consigliere Casella il quale dichiara voto sfavorevole perché il Comune possiede gli strumenti per garantire il servizio in argomento;

A questo punto, non essendovi interventi, il Presidente del Consiglio mette ai voti la proposta in esame che riporta il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 09

Consiglieri votanti n. 09

Favorevoli n. 02: (Liuzzo Antonina Tiziana e Scalisi Maria C.)

Astenuti n. 01: (Albana)

Contrari n. 06: (Casella – Monforte – Scalisi Marco – Lo Grande Lucia – Stroschio e Tranchita);

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede, corredata dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità TECNICA resi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30;

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge regionale 15/03/1963, n. 16, e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 11/12/1991, n. 48, e s.m.i.;

VISTE le LL.RR. n. 23 del 7/09/1998 e n. 30 del 23/12/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale

In esito alle votazioni sopra riportate.

DELIBERA

- Di non approvare, l'allegata proposta di deliberazione di “**Affidamento della riscossione coattiva mediante ruoli delle entrate comunali a soggetti esterni, Agenzia delle Entrate, Riscossione o concessionari privati iscritti all'albo dei soggetti abilitati**”.

